

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia locali, igiene ambientale, smaltimento rifiuti e facchinaggio presso gli uffici di Lazio Innova S.p.A. in Roma: sede principale sita in via Marco Aurelio 26/A - via Capo d'Africa 29/A e sede secondaria sita in via dell'Amba Aradam 9
Cig: 67300347BE

Chiarimenti

D1) In riferimento ai requisiti inerenti la prestazione secondaria "facchinaggio", indicati nel disciplinare par. 10 lett A "iscrizione attività facchinaggio e relativa fascia di classificazione", con relativo fatturato specifico, si chiede: possono essere oggetto di avalimento?

R1) **Si, il fatturato specifico relativo alla prestazione secondaria di facchinaggio costituisce un requisito di carattere economico-finanziario che può essere soddisfatto ricorrendo all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016.**

D2) In riferimento alla certificazione ISO 9001 per il facchinaggio settore EA31a, si chiede conferma se, un operatore economico in possesso della certificazione ISO 9001 settore EA35 e che sul certificato ha l'attività di pulizia, facchinaggio, sanificazione, derattizzazione etc... soddisfa il requisito? Oppure deve possedere un'altra certificazione iso 9001 settore EA1a?

R2) **Si, soddisfa il requisito richiesto previa verifica da parte della Stazione Appaltante con l'Organismo di certificazione dell'esatto scopo riportato nel certificato rispetto ai servizi oggetto dell'appalto;**

D3) L'avvalimento è consentito nella gara a procedura per l'affidamento dei servizi di pulizia locali e facchinaggio presso gli uffici di Lazio Innova S.p.A. (CIG: 67300347BE)?

R3) **L'avvalimento è consentito sulla base delle disposizioni di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/2016 e con i limiti di cui all'art. 10 sub. C del Disciplinare di gara.**

D4) In riferimento ai requisiti inerenti la prestazione secondaria "facchinaggio", indicati nel disciplinare par. 10 lett A "iscrizione attività facchinaggio e relativa fascia di classificazione", si chiede conferma se, in caso di ATI Verticale, tali requisiti possono essere posseduti solo dalla mandante che eseguirà tale servizio, così come

previsto e com' è espressamente indicato, per il fatturato specifico pari ad almeno € 40.000 e la certificazione settore EA 31.

R4) Per i raggruppamenti temporanei genericamente intesi, l'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. nelle fasce di classificazione di cui al par. 10 lett. A del Disciplinare deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate in relazione al servizio che concretamente è destinata a svolgere, minimo nella fascia A. Pertanto, qualora la prestazione secondaria "facchinaggio" fosse svolta dalla sola società mandante di un raggruppamento temporaneo verticale, l'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. nella fascia di classificazione di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), dovrà essere posseduta solamente da detta società mandante.

D5) In riferimento al requisito iscrizione "albo gestori ambientali", indicato nel disciplinare par. 10 lett A, si evince chiaramente, che dev'essere posseduto solo dall'impresa che eseguirà la prestazione, ma si chiede conferma se, è oggetto di avalimento.

R5) L'avalimento è consentito sulla base delle disposizioni di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/2016. L'impresa che concretamente è destinata a svolgere il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

D6) C'è un termine per presentare la richiesta di sopralluogo ?

R6) Il termine per la richiesta del sopralluogo e per la effettuazione del medesimo è coincidente con il termine per la presentazione delle offerte. Ai fini di quanto sopra espresso, si consideri che il sopralluogo ha una durata di 2 ore circa.

D7) E' possibile ricorrere all'avalimento per tutti i seguenti requisiti?

- a) fascia di classificazione di cui all'art.8, comma 2, lett. a) per l'esercizio delle attività di facchinaggio (III.2.1. del bando di gara);
- b) fatturato specifico di almeno € 40.000,00 relativo ai servizi di facchinaggio (III.2.2.b.) del bandi di gara);
- c) almeno un contratto per servizi di facchinaggio di importo non inferiore a € 15.000 ovvero in alternativa almeno due contratti per servizi di facchinaggio ciascuno di importo non inferiore a 10.000 (III.2.3.b) e d) del bando di gara).

- R7) a) E' possibile ricorrere all'avvalimento per il requisito relativo alla iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. nella fascia di classificazione di cui all'art.8, comma 2, lett. a) per l'esercizio delle attività di facchinaggio purché sia osservato quanto già indicato nella risposta R4: il requisito deve essere posseduto dall'impresa che concretamente è destinata a svolgere tale servizio;
- b) Si veda per analogia la risposta R1;
- c) Sì, il/i contratto/i per servizi analoghi richiesto/i costituisce un requisito di carattere tecnico che può essere soddisfatto ricorrendo all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016.

D8) Con riferimento al punto III.2.3. c) e d) del bando di gara, rileviamo che l'importo in cifre non corrisponde a quello in lettere. Chiediamo conferma che l'importo valido sia quello in cifre.

R8) Relativamente alle sezioni evidenziate, gli importi corretti sono quelli indicati in cifre e, pertanto, "c) almeno due contratti per servizi di pulizia ciascuno di importo non inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) (IVA esclusa); d) almeno due contratti per servizi di facchinaggio ciascuno di importo non inferiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00) (IVA esclusa)". Quanto sopra trova conferma nella nuova versione del Disciplinare pubblicato con estensione "All. I al Bando - Disciplinare di gara RETTIFICATO IN DATA 08_08_2016"

D9) Con riferimento al punto III.2.3. del bando di gara:

"Capacità tecnica. Esecuzione. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti negli ultimi 3 anni.....Etc" che periodo esattamente si intende per ultimi tre anni? (esempio: dal 01/01/2013 al 31/12/2015 - oppure - dal 29/06/2013 al 29/06/2016 data di pubblicazione del bando)

R9) Si intendono gli ultimi 3 anni antecedenti al 29/06/2016, data di pubblicazione del bando.

D10) Con riferimento al punto III.2.2. a) del bando di gara: "fatturato specifico: a) € 560.000,00 per servizi di pulizie, smaltimento rifiuti e sanificazione ambientale" chiediamo se ai fini di ottemperare a questo requisito è ritenuto valido un fatturato relativo a: servizi di pulizie, pulizia strade compreso trasporto rifiuti 3 centri di raccolta e/o ad impianto autorizzato, disinfezione e derattizzazione immobili.

R10) Il fatturato specifico di € 560.000,00 per servizi di pulizie, smaltimento rifiuti e sanificazione ambientale previsto al punto III.2.2. a) del bando di gara deve essere riferito ai servizi di cui ai CPV 90919200 e 90921000 indicato nel bando stesso.

D11) “Requisito capacità tecnica professionale”. In riferimento al disciplinare par. 10 lett C.I si chiede:

- a) Di confermare che la dicitura “negli ultimi tre anni” è da intendersi “negli ultimi tre esercizi finanziari approvati”, così come indicato per il requisito correlato e posizionato alla lettera B.I;
- b) Di specificare in quale modo e condizione dev’essere soddisfatto il contratto di punta.
(esempio: esecuzione nell’ultimo triennio di n. 1 contratto relativo al servizio di pulizia non inferiore ad € 200.000, come dev’essere inteso:

b.1) nel totale triennio raggiunto anche in un anno? Es. nel 2015 di aver eseguito un servizio pari a tale importo?

b.2) un contratto della durata triennale e che per ogni anno di aver fatturato almeno l’importo minimo? Es. nel 2015 € 200.000; nel 2014 € 220.000; nel 2013 € 222.000.

b.3) un contratto della durata triennale di cui il totale raggiunge l’importo minimo? Es. nel 2015: € 150.000, nel 2014 € 25.000, nel 2013 € 25.000.

siamo certi che l’opzione corretta è quella indicata al punto b.1), ma desideriamo conferma.

R11) a) Si veda per analogia la risposta R9;

b) L’esecuzione è riferita ad almeno un contratto nell’intervallo temporale indicato. Si conferma, pertanto, l’esattezza dell’interpretazione esemplificata sub. b 1;

D12) “Smaltimento rifiuti”:

a) Premesso che nel disciplinare par. 10 lett A, (pag. 10 prima parte) si evince chiaramente, che l’iscrizione Albo Gestori Ambientali che dev’essere posseduta dall’impresa che eseguirà la prestazione, si chiede di confermare che in caso di RTI verticale, i requisiti inerenti l’attività di smaltimento rifiuti, devono essere posseduti dall’impresa che eseguirà il servizio, di conseguenza possono essere prodotti o dalla capogruppo o dalla mandante designata alla prestazione di tale servizio;

b) Premesso che a pagina 10 al paragrafo in caso di RTI verticale si evince che la capogruppo assume la prestazione di pulizia e sanificazione, mentre la/e mandante/i assumono la prestazione di facchinaggio (e

non c'è obbligo su chi deve svolgere l'attività di smaltimento rifiuti), si chiede di confermare se è concesso questo tipo di RTI costituendo verticale:

- capogruppo: servizi di pulizia e sanificazione
- mandante 1: facchinaggio
- mandante 3: trasporto e conferimento rifiuti in discarica

e se è concesso, l'impresa mandante 3 che importo fatturato specifico deve dimostrare?

R12) a) L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti deve essere posseduta dall'impresa componente l'RTI che concretamente è destinata a svolgere tale servizio;

b) E' concesso il RTI rappresentato. Non è richiesto alcun requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 10 sub. B1a per la sola attività di smaltimento rifiuti.

D13) La ns ditta non svolge e non possiede requisiti inerenti la gestione dei rifiuti, pertanto chiede:

- a) se è possibile presentare avalimento per l'iscrizione albo nazionale gestori ambientali;
- b) di poter specificare l'importo minimo eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari che occorre dimostrare per la prestazione dell'attività di smaltimento rifiuti, poiché non si deduce dall'importo dei € 560.000 qual è importo per il solo servizio di smaltimento rifiuti.

R13) a) Si veda per analogia la risposta R5.

b) Si veda per analogia la risposta R12.

D14) Siamo ad informarvi che il disciplinare non evidenzia il giorno ultimo per effettuare il sopralluogo per la procedura in oggetto. Vi chiediamo cortesemente, se possibile, di indicarci l'ultima data utile per poter inviare la ns richiesta per effettuare lo stesso.

R14) Si veda per analogia la risposta R6.

D15) Al fine di poter illustrare al meglio le dichiarazioni e requisiti, indicati al paragrafo 10 e al punto I del paragrafo 11 (art. 80 e art. 83 del Codice) si chiede se vige la possibilità di rilasciare le dichiarazioni su carta libera, quindi se si può sostituire l'allegato a (DGUE).

R15) La Stazione Appaltante accetta unicamente il DGUE ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016.